



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

38/2012

GIUGNO/3/2012 (*)

7 Giugno 2012

**IMPORTANTI CAMBIAMENTI CON IL
DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI
FISCALI SONO STATI INTRODOTTI IN
TEMA DI RATEAZIONI EQUITATIVA
POSSIBILITA' DI PROROGHE E
NUOVE ISTANZE DI RATEAZIONE
FLESSIBILE
RIPORTIAMO UNA BREVE DISAMINA
SULL'ARGOMENTO**

La legge n. 44 del 26.04.2012 in vigore dal 29.04.2012, di conversione del D.L. 2.03.2012 n. 16, **all'art. 1, commi da 1 a 3**, contiene **importanti**

e ulteriori modifiche per la rateazione dei debiti tributari, che si aggiungono a quelle dettate dalla direttiva n. 7 Equitalia del 1° Marzo 2012.

In particolare, con la direttiva sopra citata, Equitalia ha portato da 5 a 20mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica.

Quindi, per dimostrare la propria situazione economico-finanziaria non occorrono più documenti; questi restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.

Alla luce di tale modifica, per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture.

Per i debiti oltre 20 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.

L'Agente della riscossione analizza l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

La stessa direttiva eleva, inoltre, da 25 mila euro a 50 mila euro la soglia di debito da rateizzare che richiede la comunicazione relativa alla determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati.

Si ricorda che l'Indice Alfa corrisponde al rapporto :

debito complessivo

$$\text{Alfa} = \frac{\text{Totale valore produzione rettificato}}{\text{Totale valore produzione rettificato}} \times 100$$

N.B.: Il valore della produzione rettificato è pari alla somma degli importi relativi alle Voci di Bilancio riferite ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni", "variazioni dei lavori in corso su ordinazione" e "altri ricavi e proventi".

l'indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale **parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto.**

Indice Alfa		N° massimo di rate
Da	a	
0	2	18
2.1	4	36
4.1	6	48
6.1	8	60
8.1		72

invariate le modalità di calcolo dell'Indice di Liquidità e la sua valenza quale soglia di accesso all'istituto della dilazione laddove tale valore sia inferiore ad 1.

Ulteriori novità sono state introdotte **con il decreto semplificazioni fiscali** che, ai commi da 1 a 3 interviene sull'istituto della **rateazione** (art.19 del DPR 602/1973) stabilendo:

- **È abrogata la disposizione che non consentiva l'accesso alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, nel caso di mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari.**
- **Il debitore può chiedere** che il piano di rateazione preveda, **in luogo della rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno fin dalla prima richiesta di dilazione** (possibilità finora ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa).
- Ricevuta la richiesta di rateazione, **l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione, ovvero di decadenza.** Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
- **In caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive** (anziché della prima rata ovvero di 2 rate successive alla prima):
 - a) **il debitore decade automaticamente** dal beneficio della rateazione;
 - b) **l'intero importo** iscritto a ruolo ancora dovuto **è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;**
 - c) **il carico non può più essere rateizzato.**

I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data del 2.03.2012, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga.

La relazione tecnica di accompagnamento al Decreto **commenta la disposizione osservando** che il peggioramento della situazione generale

di crisi economico-sociale in cui versa il Paese rende, per moltissimi contribuenti, **estremamente difficile la sostenibilità di un piano a rata costante**. Ne consegue la concreta possibilità che la rateazione concessa non venga onorata. **Il meccanismo della rata variabile consente, viceversa, ai debitori di alleggerire momentaneamente l'onere finanziario** e di spostare la maggiore incidenza del piano in momenti connotati da una più elevata disponibilità economica.

Auspichiamo, pertanto, che queste nuove misure riescano ad alleviare le difficoltà correnti, nella certezza di una prossima ripresa economica del Paese.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN